



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna**

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 310 del 2016, proposto da:

-OMISSIS-, quale esercente la potestà dei genitori su-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Gandolfi, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, viale Carducci, 17;

**contro**

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Istituto Comprensivo 19 di Bologna, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale di Bologna, anche domiciliataria in Bologna, Via Guido Reni 4;

**per l'annullamento**

del provvedimento del 23 marzo 2016, del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo 19 di Bologna nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente da specificarsi in corso di causa;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2016 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori Cristina Gandolfi, Andrea Cecchieri;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

La ricorrente, madre del minore-OMISSIS-, chiedeva l'autorizzazione a posticipare l'iscrizione del figlio alla prima elementare a causa del grave ritardo nell'acquisizione del linguaggio che il bambino aveva mostrato e che a suo parere non lo mettevano in condizione di affrontare l'apprendimento della scrittura e della lettura.

La richiesta era accompagnata da una relazione di una psicologa che pure dava atto delle buone competenze intellettive del bambino.

La richiesta veniva respinta poiché non essendovi una certificazione di handicap riconosciuto non vi erano i presupposti previsti dalla circolare 578 del 21.1.2016 dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna per autorizzare il ritardato inizio dell'obbligo scolastico. Il provvedimento veniva impugnato sulla base di tre motivi.

Il primo denuncia la violazione dell'art. 114 D.lgs. 297/1994 perché la possibilità di differire l'ingresso nella scuola dell'obbligo non dipende da una certificazione ai sensi della L. 104/1992, ma dall'esistenza di una situazione a causa della quale l'ingresso nella scuola primaria potrebbe essere in contrasto con lo sviluppo delle capacità del bambino.

La stessa circolare richiamata nel provvedimento impugnato fa corretta applicazione della norma, laddove afferma che neanche l'esistenza di una certificazione ex L. 104/1992 è motivo sufficiente per la deroga, per cui neanche la sua mancanza è motivo di esclusione dovendosi solo valutare l'esistenza di una particolare situazione inficiante lo sviluppo dell'alunno.

Il secondo motivo evidenzia un'assoluta carenza di istruttoria poiché il diniego è stato emesso il giorno seguente alla presentazione della domanda senza che il dirigente si sia procurato i pareri di chi avrebbe potuto dare elementi conoscitivi per verificare se la situazione era "particolare" nel senso prima illustrato, come richiesto dalla circolare posta a fondamento del diniego.

Il terzo motivo contesta il mancato invio dell'avviso ex art. 10 bis L. 241/1990 che non ha consentito alcun contraddittorio procedimentale.

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 18.5.2016 si rinviava ogni valutazione al merito ex art. 55, comma 10, c.p.a.

L'art. 114 D.lgs. 297/1994 riguarda l'adempimento dell'obbligo scolastico ed al quinto comma, prima parte prevede che: "Ove essa non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presenti entro una settimana dall'ammonizione, il sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale."

Nel dare attuazione a detta norma la circolare prot. 547/2014 del Ministero dell'Istruzione dell'Università così disciplina i casi eccezionali: "A tal proposito, sottolineando la straordinarietà e specificità degli interventi in questione, si invitano le SS.LL. - qualora si trovino in presenza di situazioni riguardanti alunni che necessitano di una speciale attenzione - a porre in essere gli strumenti e le più idonee strategie affinché i Dirigenti Scolastici esaminino i singoli casi con sensibilità e accuratezza, confrontandosi — laddove necessario - anche con specifiche professionalità di settore e con il supporto dei Servizi Territoriali, predisponendo percorsi individualizzati e personalizzati. Solo a conclusione dell'iter sopra descritto, inerente casi eccezionali e debitamente documentati, e sempre in accordo con la famiglia, il Dirigente Scolastico — sentito il Team dei docenti - potrà assumere la decisione, in coerenza con quanto previsto con l'articolo 114, comma 5, del D.lgs. 297/1994, di far permanere l'alunno nella scuola dell'infanzia per il tempo strettamente necessario all'acquisizione dei prerequisiti per la scuola primaria, e comunque non superiore ad un anno scolastico - anche attraverso un'attenta e

personalizzata progettazione educativa. "

La circolare dell'Ufficio Scolastico Regionale del 6.9.2013, dopo aver affermato l'eccezionalità dei casi di deroga, in merito afferma: "Tuttavia la presenza dei ragazzi disabili nella scuola inclusiva riguarda uno spettro talmente vario di situazioni, tale da richiedere che le norme stesse vengano interpretate nel loro spirito, non violando la lettera della legge ma coniugandola alle singole, particolarissime, condizioni che possono darsi nei fatti.

Occorre cioè tenere aperta la possibilità che il diritto di, accesso dei bambini di sei anni alla scuola primaria (che è anche un dovere), possa risultare in contrasto con il potenziale sviluppo delle loro capacità, che è ciò cui tende lo spirito delle norme citate.”.

La successiva circolare 20.1.2016 del medesimo ufficio subordina: “Tale possibilità si esplica tramite l'assunzione di responsabilità da parte del Dirigente Scolastico della scuola primaria in merito alla decisione. Pertanto è opportuno che in tali casi il Dirigente Scolastico si procuri e conservi agli atti i pareri motivati:

- del Gruppo Operativo che segue l'alunno,
- del referente AUSL di competenza,
- degli insegnanti di classe
- del personale educativo/assistenziale preposto,
- la richiesta dei genitori,
- e ogni altro elemento utile a definire il caso.”.

Così ricostruito il quadro normativo, è necessario verificare se il provvedimento impugnato si sia attenuto o meno, alla procedura indicata per valutare se la richiesta avanzata dalla ricorrente nell'interesse del figlio minore, rientrasse o meno in quei casi eccezionali di cui parlano sia la norma primaria che le circolari attuative.

La richiesta era accompagnata da una relazione tecnica che così giustificava l'eccezione all'obbligo scolastico ai sei anni di età: “Dalla raccolta anamnestica emerge l'acquisizione delle prime parole intorno ai 36 mesi, con un babbling quasi assente e non variegato.

Il bambino si esprime utilizzando circa 10 parole prevalentemente bisillabiche piane (mamma, papà, tata, nonno, nonna ed alcuni suoni onomatopeici).

Rispetto alle abilità gestuali, per comunicare usa poco i gesti delinea richiestivi e referenziali. L'attenzione sul compito non è stabile il bambino non ha è abituato a svolgere attività strutturate a tavolino, va continuamente spronato a portare a termine le attività che gli vengono proposte.

La comprensione contestuale appare buona, tutto ciò fa riferimento, ovviamente, alla lingua italiana: il mediatore di lingua cinese riferisce che ciò è presente anche nella lingua madre del bambino: dal punto di vista obiettivo, si evidenzia la presenza dello scarso controllo della lingua, che risulta spesso protusa fuori dal cavo orale, è presente anchiloglossia, difficoltà nella masticazione.

Le poche parole prodotte evidenziano una disprosodia.....

Dal punto di vista riabilitativo si consiglia una presa in cura globale, con un intervento di tipo psicomotorio in primis, e logopedico in un secondo momento.

Alla referente della struttura dove il bimbo è residente con la madre e la sorella si è consigliato di lavorare con la Comunicazione Alternativa Aumentativa

Per le motivazioni di cui sopra globalmente espresse, si ritiene necessaria la permanenza per il prossimo anno scolastico alla scuola dell'infanzia, in quanto il bambino non è assolutamente in grado di frequentare la classe prima primaria, anche se affiancato da un insegnante di sostegno.”.

Il quadro che emerge dalla relazione della responsabile della struttura presso cui vive il nucleo familiare del bambino conferma le notevoli difficoltà di inserimento del minore anche nella scuola dell'infanzia.

A fonte di ciò, il provvedimento impugnato si limita a dare atto che il minore non ha una certificazione ex L. 104/1992 e, richiamata la circolare del 2016, respinge la richiesta il giorno dopo la sua presentazione.

Il ricorso sarebbe fondato quanto meno in relazione all'eccesso di potere per difetto di istruttoria in quanto non sono stati richiesti i pareri prescritti dalla circolare del 2016.

Solo all'esito della notifica del ricorso, la dirigente scolastica cerca di suffragare la decisione assunta con pareri di maestre dell'infanzia o psichiatri, cercando di offrire una motivazione postuma ad un provvedimento assunto burocraticamente per assecondare un indirizzo che vuole limitare al minimo le deroghe. Si tratta di un indirizzo non censurabile in astratto, ma che non deve portare ad affrontare superficialmente quei casi che potrebbero costituire le eccezioni cui anche la norma lascia spazio.

Il provvedimento va annullato affinché la direzione scolastica proceda ad istruire la richiesta nel modo più accurato possibile giungendo poi ad una motivata decisione.

Le spese possono compensarsi stante la particolarità della vicenda.

Essendo stata ammessa la ricorrente al gratuito patrocinio appare equo liquidare all'avv. Gandolfi la somma di € 2.000 oltre accessori per la sua prestazione professionale.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Liquida all'avv. Cristina Gandolfi quale onorario a carico dello Stato, in relazione all'avvenuta ammissione al gratuito patrocinio della sua assistita, la somma di € 2.000 oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1,2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la patria potestà o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato sulla sentenza o provvedimento.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Umberto Giovannini, Consigliere

Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/07/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)